

I. PARERE

Dopo le elezioni, che vedono una sostanziale parità alle urne del partito di destra e di quello di sinistra, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico a Sempronio di formare il nuovo Governo, che si regge su una maggioranza piuttosto esigua in Senato.

Tizio, esponente di uno dei principali partiti politici all'opposizione, contatta allora il neoeletto Caio, Senatore della Repubblica appartenente alla corrente di Governo, promettendogli una ingente somma di denaro per passare nello schieramento dell'opposizione e votare contro le proposte di legge del partito di maggioranza.

Caio accetta la promessa e Tizio gli consegna la somma in questione.

Nei mesi successivi, Caio cambia schieramento, vota sistematicamente contro le proposte del suo ex partito e coinvolge anche altri Senatori nella sua ferma opposizione.

A distanza di circa un anno, si apre la crisi di Governo e il Presidente del Consiglio dà le dimissioni.

Pochi mesi dopo, a seguito di una inchiesta giornalistica, sui *mass media* circola la notizia del fatto che Tizio avrebbe pagato un parlamentare per cambiare schieramento e per far "cadere" il Governo.

Caio, temendo che nel suo comportamento siano ravvisabili profili di rilevanza penale, si rivolge ad un legale per un parere.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni in ordine alla fattispecie astrattamente applicabile, rediga parere motivato.

Documento n. 1 di 5 Archivio: Giurisprudenza

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO **Del pubblico ufficiale per un atto del proprio ufficio e/o di persona incaricata di un pubblico servizio**

Codice Penale, Art. 357
Codice Penale, Art. 358
Codice Penale, Art. 318

CORRUZIONE - Membro del Parlamento - Reato di corruzione per l'esercizio della funzione - Configurabilità - Ragioni.

Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, anche secondo la previgente formulazione dell'art. 318 c.p., la condotta del parlamentare che accetti la promessa o la dazione di utilità in relazione all'esercizio della sua funzione e, quindi, per il compimento di un atto del proprio ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato si configura per il mero divieto di ricevere indebite remunerazioni per lo svolgimento del munus publicum che prescinde dal giudizio di conformità o meno ai doveri d'ufficio della condotta posta in essere in adempimento dell'accordo corruttivo).

(Rigetta, App. Napoli, 20/04/2017)

Cassazione penale, sez. VI, 02/07/2018, n. 40347

Cassazione Penale 2019, 1, 159 (nota Rossi)
CED Cass. pen. 2018, rv 273792

Cass. Pen., sez. 06, del 09/01/2013, n. 5895.
Cass. pen. n. 36769 del 2017.

Documento n. 2 di 5 Archivio: Giurisprudenza

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO **Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio**

Costituzione della Repubblica, Art. 68
Costituzione della Repubblica, Art. 97
Codice Penale, Art. 319
Costituzione della Repubblica, Art. 67

CORRUZIONE - Membro del Parlamento - Reato di corruzione propria - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Non è configurabile il reato di corruzione propria, di cui all'art. 319 c.p., nei confronti di un membro del Parlamento che riceva un'indebita utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, in quanto l'attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo prevista dagli artt. 67 e 68 Cost. l'assenza del vincolo di mandato e l'immunità nei voti espressi, con la conseguenza che non è possibile valutare la condotta in termini di contrarietà o conformità ai doveri di ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta del parlamentare non è neppure valutabile sotto i profili dell'imparzialità e del

buon andamento, trattandosi di principi che valgono per la sola attività amministrativa in senso stretto).

(Rigetta, App. Napoli, 20/04/2017)

Cassazione penale, sez. VI, 02/07/2018, n. 40347

-

*Cassazione Penale 2019, 1, 159 (nota Rossi)
CED Cass. pen. 2018, rv 273791*

Cass. pen., n.36769 del 2017

Documento n. 3 di 5 Archivio: Giurisprudenza

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO
Del pubblico ufficiale per un atto del proprio ufficio e/o di persona incaricata di un pubblico servizio
PUBBLICO UFFICIALE, INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (Nozione agli effetti della legge penale)
Pubblico ufficiale
- in genere

Codice Penale, Art. 357

Codice Penale, Art. 358

Codice Penale, Art. 318

PUBBLICO UFFICIALE - Membro del Parlamento - Attività diversa da quella legislativa - Qualifica di pubblico ufficiale - Configurabilità - Sussistenza.

In tema di reati contro la p.a., i membri del Parlamento rivestono la qualifica di pubblico ufficiale non solo quando concorrono nell'attività legislativa, ma anche nel compimento delle altre attività parlamentari tipiche, disciplinate dai regolamenti della Camera di appartenenza o dalla legge, quali l'espressione del voto di fiducia, la nomina del Presidente della Repubblica, dei giudici costituzionali o dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

(Rigetta, App. Napoli, 20/04/2017)

Cassazione penale, sez. VI, 02/07/2018, n. 40347

-

*Cassazione Penale 2019, 1, 159 (nota Rossi)
CED Cass. pen. 2018, rv 273790*

Cass. pen., n. 36769 del 2017

Documento n. 4 di 5 Archivio: Giurisprudenza

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO**In genere**

Costituzione della Repubblica, Art. 64
Costituzione della Repubblica, Art. 67
Costituzione della Repubblica, Art. 68
Codice Penale, Art. 319

La condotta di corruzione del parlamentare non può considerarsi esclusa in quanto asseritamente assorbita per intero dall'autonomia della funzione ex articolo 67 della Costituzione o dall'operatività dell'immunità di cui all'articolo 68 della costituzione, in quanto essa si colloca al di fuori dell'una e dell'altra, tuttavia l'autonomia, di cui l'immunità è espressione, influisce sulla qualificazione in termini di contrarietà ai doveri. Per cui, in via generale, si deve concludere che, nei confronti del parlamentare non è mai configurabile il reato di corruzione propria (per atto contrario ai doveri d'ufficio), antecedente e/o susseguente, previsto dall'articolo 319 del Cp, ostandovi il combinato disposto degli art. 64,67, e 68 della Costituzione, ma solo quello di corruzione cosiddetta "impropria" ex articolo 318 del Cp, atteso che il sistema costituzionale e penale non può tollerare un'ingiustificata locupletazione o, comunque, l'acquisizione di un vantaggio non previsto, sinallagmaticamente correlato al pur insindacabile esercizio della propria funzione di parlamentare.

Cassazione penale, sez. VI, 02/07/2018, n. 40347

S.B.

Guida al diritto 2018, 41, 72

Documento n. 5 di 5 Archivio: Giurisprudenza**CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO****In genere**

Codice Penale, Art. 319
Costituzione della Repubblica, Art. 64
Costituzione della Repubblica, Art. 67
Costituzione della Repubblica, Art. 68
Costituzione della Repubblica, Art. 54

"Nei confronti del parlamentare non è mai configurabile il reato di corruzione propria (per atto contrario ai doveri di ufficio), antecedente e/o susseguente, previsto dall'art. 319 c.p., ostandovi il combinato disposto degli artt. 64,67 e 68 Costituzione". "Al contrario prosegue la Corte - la configurabilità e la punibilità della condotta di corruzione che coinvolga il parlamentare riposa sul divieto di remunerazione del munus publicum, che esprime il valore della correttezza, quale dovere esterno, e che trova riscontro per ogni soggetto investito di pubbliche funzioni anche nel dovere di svolgerle con onore e disciplina, ai sensi dell'art. 54 Cost.". Così si è espressa la Cassazione che ha respinto il ricorso di Berlusconi nel caso del senatore De Gregorio e della compravendita di voti con la finalità di far cadere il governo Prodi. Per i giudici di legittimità, dunque, il reato va riqualficato in corruzione ex articolo 318 del codice penale.

Cassazione penale, sez. VI, 02/07/2018, n. 40347

ILLUSTRAZIONE DELLE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE	Analisi della fattispecie delittuosa di cui all'art. 319 cod. pen.
INDIVIDUAZIONE DELLE QUESTIONI CONTROVERSE	Analisi della qualificazione del Parlamentare come "pubblico ufficiale"
PROSPETTAZIONE DELLA TESI	Il Parlamentare è un pubblico ufficiale e, quindi, sembrerebbe sussistere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, avendo lui "venduto" il proprio voto, esercitandolo in senso favorevole allo schieramento opposto al partito di appartenenza
CONFUTAZIONE DELLA TESI	<p>Punto nodale: il fatto di votare contro il proprio partito è davvero un atto contrario ai doveri d'ufficio?</p> <p>Analisi della nozione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.</p> <p>L'atto contrario ai doveri d'ufficio consiste in un atto che contrasta con norme giuridiche o istruzioni di servizio e che costituiscono offesa al bene giuridico della imparzialità e buon andamento della P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai Parlamentari non sono applicabili i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. per cui gli atti tipici della funzione legislativa non sono sindacabili sotto il profilo della migliore realizzazione dell' azione amministrativa, essendo attività tipicamente discrezionale - Inoltre, non vi è alcuna norma o regolamento che imponga ad un Parlamentare di votare secondo le indicazioni del partito. <p>Al contrario, il Parlamentare non ha vincolo di mandato, essendo libero di votare nell'interesse della Nazione e non del partito</p> <p>Non sussiste alcuna penale responsabilità del Senatore ai sensi dell'art. 319 c.p.,</p>

FORMULAZIONE DELL'ANTITESI	Tuttavia, sussiste una penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 318 c.p.
ENUNCIAZIONE DEI MOTIVI A SOSTEGNO DELL'ANTITESI	Pur essendo insindacabile l'esercizio della funzione di parlamentare, il sistema costituzionale e penale non può tollerare l'ingiustificata acquisizione di un vantaggio non previsto correlato a tale funzione
CONCLUSIONE	Non è configurabile il reato di corruzione propria, di cui all' <u>art. 319 c.p.</u> , nei confronti di un membro del Parlamento che riceva un'indebita utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, in quanto l'attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo prevista dagli <u>artt. 67 e 68 Cost.</u> l'assenza del vincolo di mandato e l'immunità nei voti espressi, con la conseguenza che non è possibile valutare la condotta in termini di contrarietà o conformità ai doveri di ufficio. E' comunque configurabile a suo carico il delitto di corruzione di cui all'art. 318 c.p., in virtù del generico divieto di ricevere indebite remunerazioni epr l'esercizio della funzione (Cass. Pen., Sez. VI, 2.7.2018, n. 40347)